GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — MARTEDÌ 24 MARZO — NUM. 69

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque fare le seguenti nomine e promozioni nell'* Ordine Mauriziano *nella ricorrenza della festa di San Maurizio.*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

A commendatore:

Nisio prof. Girolamo, ispettore generale delle scuole italiane all'estero.

A cavaliere:

Cambiaso Luigi, console di 2ª categoria a S. Domingo.
Bienenfeld Vittorio, vice console di 2ª categoria in Aden.
Iacovacci Francesco di Roma, pittore.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno:

A grand'uffiziale:

Colucci avv. Giuseppe, prefetto di 1ª classe.
De Seta avv. Francesco, id. 3ª classe.

A commendatore:

Bianchi avv. Bernardino, prefetto di 1ª classe.
Mazzolani barone Carlo, referendario al Consiglio di Stato.
Astengo Carlo, consigliere di Stato.
Amour avv. Alessandro, prefetto di 2ª classe.
Bonasi avv. conte prof. Adeodato, consigliere di Stato.

Ad uffiziale:

Cavasola avv. Giannetto, prefetto di 3ª classe.
Pasculli avv. Federico, id. id.
Vitale Ercole, id. id.
Franco avv. Pietro, id. id.
Pacini dott. Leopoldo, id. id.
Serena avv. Ottavio, id. id.
Biancardi Giuseppe, colonnello, membro della Direzione centrale del Tiro a segno.
Gallani Augusto, tenente colonnello, id. id.
Duce Luigi, id. id. id.
Tonci Michele, assessore comunale di Livorno.
Imperatrice Giuseppe, consigliere di Stato.
Curcio Giorgio, id. id.
Risso Santo, direttore capo divisione al Ministero dell'Interno.
Gola avv. Carlo Filippo, id. id.
Vandini Luigi, id. id.
Annaratone avv. Angelo, ispettore generale id. id.

A cavaliere:

Lemmi Silvano, membro della Direzione centrale del tiro a segno.
Ambrosi Lodovico, capitano dei Reali carabinieri.
Pucci Boncaldi conte Federico, già ff. di assessore municipale di Perugia.
Cornelio dott. Francesco, commissario effettivo della Giunta Provinciale amministrativa di Como.
De Cesare dott. Biagio, sindaco di Minori.
Palumbo-Cardella ing. Giuseppe.
Rodini Pietro, ispettore di 2ª classe nell'Amministrazione carceraria.
Marinucci Giuseppe, id. id.
Mars ing. Pietro, reggente capo sezione all'ufficio tecnico della direzione generale delle carceri.
Galleani avv. Luciano, primo segretario al Ministero dell'Interno.
Vismara dott. Francesco, id. id.
Talpo dott. Eugenio, id. id.
Campolmi Luigi, capo sezione di ragioneria id.
Pintor Mameli Giuseppe, consigliere delegato di Prefettura.
Hoffer Antonio, id. id.
Cantone avv. Angelo, sotto prefetto ff. di consigliere delegato.
Pabis avv. Aurelio, sotto prefetto.
Berti Pietro, primo archivista negli archivi di Stato di Firenze.
Marchioni Serafino, ispettore di P. S.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra:

A commendatore:

Mirri cav. Giuseppe, tenente generale comandante la divisione militare di Bologna.
Campo cav. Francesco, id. id. id. di Bari.
Quaglia cav. Nicola, id. direttore generale d'artiglieria, Ministero guerra.

Ad uffiziale:

Flores cav. Francesco, maggiore generale comandante la brigata Toscana.
Rubeo cav. Teofilo, id. id. la 3ª brigata cavalleria.
Pautassi cav. Eugenio, id. id. la 2ª brigata cavalleria.
Ronchetti cav. Pietro, id. id. la brigata Pisa.
Remedi cav. Raffaele, id. id. la brigata Marche.
Cianchi cav. Cesare, id. id. la brigata Palermo.
Tournon cav. Adriano, id. id. la brigata Messina.
Pinedo cav. Gio Battista, id comandante territoriale del genio Roma.
Manacorda cav. Teonesto, id. comandante la brigata Aosta.
Bogliolo cav. Giacomo, id. id. la brigata Cuneo.
Morezzo Della Rocca, cav. Costantino, id. id. la brigata Regina.
Rovere cav. Carlo, colonnello comandante il distretto Torino.
Colonna cav. Carlo, colonnello comandante territoriale del genio Bologna.
Vacca cav. Luigi, id. comandante la brigata Lombardia.
Najnoni D'Intignano cav. Luigi, id. id. la 7ª brigata cavalleria.
Chavasse cav. Giovanni, colonnello comandante il distretto Bologna.
Bonajuti cav. Ettore, direttore capo di divisione di 1ª classe amm. centrale guerra.
Pezzoli cav. Gerolamo, colonnello del genio direttore capo divisione Ministero guerra.
Garau nob. Luigi, id. d'artiglieria direttore laboratorio pirotecnico Bologna.

A cavaliere:

Pesenti cav. Emilio, tenente colonnello scuola normale di cavalleria.
Bottini cav. Francesco, id. reggimento cavalleria Genova.
Caprino cav. Luigi, id. legione carabinieri Palermo.
Goggia cav. Vincenzo, id. corpo di stato maggiore.
Aliprindi cav. Florenzio, id. id.
Baldovino cav. Angelo, id. corpo di commissariato militare.
Bocchi cav. Paolo id. distretto Brescia.
Curti cav. Carlo, id. id. Roma.
Lallai cav. Paolo, id. id. Perugia.
Trezzi cav. Ercole, id. id. Ancona.
Fara-Puggioni cav. Ignazio, id. id. Milano.
Sacchi cav. Pietro, id. comandante il forte di Legnago.
Cerrato cav. Giuseppe, id. corpo commissariato militare.
Stevani cav. Francesco, id. 3 bersaglieri.
Locatelli cav. Francesco, id. 62 fanteria.
Galetto cav. Luigi, id. 75 id.
Dupont cav. Felice, tenente colonnello 93 fanteria.
Viale cav. Giuseppe, id. 46 id.
Platone cav. Giovanni, id. 5 id.
Borelli cav. Santino, id. 82 id.
Cerri cav. Andrea, id. 7 alpini.
Toggia cav. Carlo, id. 7 bersaglieri.
Rassaval cav. Giuseppe, id. 87 fanteria.
Colli cav. Bartolomeo, id. 77 id.
Barocchini cav. Enrico, id. corpo sanitario militare.
Cottini cav. Domenico, id. id.
Cibo-Ottone march. Luigi, id. corpo di commissariato militare.
Costa-Rochis cav. Filippo, id. id.
Delù cav. Rodolfo, id. id.
Parvopassu cav. Giuseppe, id. 22 fanteria.
Comoglio cav. Imperiale, id. 17 id.
Passetti cav. Leone, id. 56 id.
Guaschi cav. Dionigi, id. 89 id.
Boyer cav. Adolfo, id. 94 id.
Salassa cav. Giovanni, id. 3 id.
Basseggio cav. Luigi, id. 70 id.
Toso cav. Cesare, id. 45 id.
Deandreis cav. Vincenzo, id. 41 id.
Bassi cav. Luigi, id. 67 id.
Rapetti cav. Stefano, id. 4 alpini.
Romero cav. Giovanni, id. di fanteria scuola sottufficiali.
Piccinini cav. Giuseppe, id. 23 fanteria.
De Paolis cav. Luigi, id. 11 id.
Cardinali cav. Liborio, id. 1º granatieri.
Bertolotti cav. Antonio, id. 92. fanteria.
Lomi cav. Egisto, id corpo commissariato militare.
Ferraris cav. Leonardo, id. 19 artiglieria.
Campini cav. Leone, id. 16 id.
Morandotti cav. Stefano, direzione artiglieria Roma.
Lanzavecchia cav. Giovanni, id. 14 artiglieria.
Cavigioli cav. Amedeo, id. corpo sanitario militare.
Servetti cav. Carlo, id. direzione genio Verona.
Tenore cav. Raffaele, id. comando territoriale genio Napoli.
Coop cav. Giovanni, id. a disposizione comandato direzione officine genio Pavia.
Dazzo cav. Ferdinando, id. del genio, comandante Convitto nazionale militare Siena.
Grimani cav. Filippo, id. regg. cavalleria Montebello.
Cerrina cav. Carlo, id. id. Savoia.
De Angelis cav. Giuseppe, id. Legione carabinieri Bari.
Nava cav. Luigi, id. corpo di Stato maggiore.
Ragni cav. Ottavio, id. id.
Paganini cav. Antonio, id. id.
Ferrari cav. Vincenzo, id. id.
Caldieri cav. Giuseppe, capo sezione di 1ª classe amm. centrale della guerra.
Flora cav. Camillo, tenente colonnello cacciatori Africa.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

A grand'uffiziale:

Barbaroux comm. Luigi, avv. generale presso la Corte di Cassazione di Torino.

A commendatore:

Pantanetti comm. Francesco, avv. generale di Corte di cassazione.
Sangiorgi comm. Antonio, id. id.
Buonocore comm. Paolo, presidente di sezione di Corte di appello.

Ad uffiziale:

Maielli comm. Giuseppe, primo presidente di Corte d'appello.
Del Mercato comm. Gaetano, consigliere di Corte di cassazione.
Puccioni comm. Leopoldo, id. id.
De Amicis comm. Giovanni, presidente di sezione di Corte d'appello.
Cler comm. Leopoldo, economo generale de' benefizi vacanti Milano.
Chiossi comm. Sisto, direttore capo divisione al Ministero di Grazia e Giustizia.
Frascaroli comm. Giovanni, id. direzione generale del Fondo pel Culto.
Orsi comm. Giuseppe, id. di ragioneria al Ministero di Grazia e Giustizia.

A cavaliere:

Sperandii cav. Pasquale, presidente di sezione di Corte d'appello.
Abate cav. Pietro, id.
Lojacono cav. Alfonso, id.
Pizzarelli cav. Cesare, id.
Bovenzi cav. Achille, id.
Noseda cav. Francesco, id.
Zamboni cav. Giovanni, id.
Crocoli cav. Pasquale, id.
Aschettino cav. Vincenzo, id.
Marini cav. Alessandro, id.
Manduca cav. Filippo, sostituto procuratore generale di Corte d'appello.
Satti cav. Agostino, id.
Capoquadri cav. Guido, id.
De Andreis cav. Filippo, id.
Pandolfini cav. Emanuele, id.
Olivieri cav. Pietro, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati in Trani.
Fenni cav. Paolo, presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori in Fermo
Giachetti cav. Carlo, avvocato in Firenze.
Ingheo mons. Raimondo, vescovo d'Iglesias.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

A commendatore:

Carcano avv. Paolo, sotto segretario di Stato per gli affari di finanza

Ad uffiziale:

Mikelli comm. avv. Vincenzo, direttore capo divisione Ministero Finanze.
Busca comm. Gioachino, dirett. capo div. Ministero Finanze.
Pugliese cav. Prospero, intendente di finanza.
Noris comm. Carlo, id.

A cavaliere:

Anastagi cav. Carlo, capo sezione amministrativo Ministero Finanze.
Bini cav. dott. Angelo, id. id
De Risi cav. Gennaro, id. id.
Corsi cav. Tito, capo sezione di ragioneria Ministero Finanze.
Monti cav. Antonio, intendente di finanza.
Lazari cav. ing. Luigi, ispettore tecnico dei Tabacchi.
Civardi cav. Natale, id. del Catasto.
Malenchini comm. avv. Dino, presidente della Commissione provinciale imposte dirette di Livorno.
Maccarini cav. Carlo, id. mandamentale id. di Sarzana.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro:

A commendatore:

Rodi Ermete, ispettore generale Ministero del Tesoro.

Ad uffiziale:

Troise dott. Marcellino, ragioniere di 1ª classe alla Corte dei conti.
Frascaroli avv. Giuseppe, direttore capo divisione di 1ª classe nella direzione generale del Debito Pubblico.
Biagini Gustavo, id. di 2ª classe nella direzione generale del Tesoro

A cavaliere:

Ussani Gabriele, capo sezione amministrativo di 2ª classe nella direzione generale del Debito Pubblico.
Medolaghi Salvatore, id. id.
Vestrini Adolfo, id. id.
Guagno Bernardo, id. al segretariato generale.
Fornari De Micheli dott. Carlo, ragioniere di 2ª classe alla Corte dei conti.
Carera Giuseppe, direttore capo divisione di 2ª classe id.
Martini Igino, tesoriere provinciale di 1ª classe.
Mortara Augusto, capo sezione amministrativo di 2ª classe nella direzione generale del Tesoro.
Vitolo avv. Alfonso, sostituto avvocato erariale di 1ª classe.
Furitano avv. Giuseppe Eugenio, id. di 2ª cl.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici:

Ad uffiziale:

Parolini cav. Antonio, ispettore di 2ª classe del Genio civile.
Pennachio cav. Giov. capo sezione di 1ª classe nel Ministero dei lavori pubblici.
Maironi da Ponte ing. Luca, ispettore capo di 1ª classe nel R. Ispettorato delle ferrovie.

A cavaliere:

Brusoni cav. Carlo, ingegnere capo di 1ª classe nel Genio civile.
Codara cav. Ambrogio, id. 2ª id
Salvati cav. Luigi, id. 1ª id.
Gerosa cav. Antonio, id. 1ª id.
Balzaretti cav. Giovanni, ispettore di 1ª classe nell'Ispettorato delle strade ferrate.
Sanguini cav. Giovanni, id. id.
Catanzaro cav. Eugenio, ingegnere di linea della Società Mediterranea.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi:

Ad uffiziale:

Osnaghi Gaetano, capo divisione di 2ª classe.

A cavaliere:

Navotti Eugenio, ispettore provinciale dei telegrafi.
Bono Stefano, direttore postale di 2ª classe.
Roversi Raffaele, id.
Ficarra Giuseppe, id. 3ª classe.
Versè Giuseppe, segretario economo nel Ministero delle poste e telegrafi.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina:

Ad uffiziale:

Maccaroni cav. avv. Collatino, capitano di porto di 1ª classe.

A cavaliere:

Nicastro cav. Gaetano, capitano di fregata.
Ampugnani cav. Nicola, id.
Giorello cav. Giovanni, id.
Sorrentino cav. Giorgio, id.
De Orestis cav. Alberto, id.
Delfino cav. Luigi, id.
Camiz cav. Vito, id.
Mollo cav. Angelo, id.
Bernabò Brea cav. Regolo, commissario capo di 1ª classe.
Migliaccio cav. Camillo, id. id.
Badami cav. Antonino, capitano di porto di 2ª classe.
Ravenna cav. Antonio, id. id.
Gori cav. Ulisse, medico consulente della R. Accademia navale.
Accame cav. Ulisse, armatore, membro del Consiglio Superiore della marina mercantile.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica:

A commendatore:

Grillenzoni cav. Carlo, professore emerito dell'Università libera di Ferrara.

Ad uffiziale:

Tibone cav. Domenico, professore ordinario di ostetricia teorico-pratica, clinica e ginecologica.

Scarenzio comm. Pietro, direttore capo divisione nel Ministero della istruzione pubblica.

Scolari comm. Saverio, professore ordinario di diritto costituzionale.

Galanti cav. Ferdinando, preside del R. Liceo di Padova.

Taramelli cav. Torquato, professore ordinario di geologia.

Vivanet cav. Filippo, regio commissario per le antichità e belle arti della Sardegna.

Sardini conte Giacomo, presidente della R. Accademia di belle arti di Lucca.

Mo fini cav. Luigi, direttore id. id. id.

Guarrasi comm. Giovanni, consigliere della Corte di cassazione di Roma.

A cavaliere:

Triani comm. Giuseppe, rettore dell'Università di Modena.

Cianchi cav. Emilio, segretario del R. Istituto musicale di Firenze.

Giuliani cav. Gaetano, delegato scolastico.

Poggi cav. Vittorio, R. commissario per le antichità e belle arti della Liguria.

Gestro Raffaele, professore di storia naturale.

O ano cav. Giuseppe, professore ordinario di legislazione rurale, di elementi di logica ed etica nel R. Istituto tecnico di Roma.

Dettori Virdis cav. Giovanni, professore ordinario di procedura civile ed ordinamenti giudiziari nella R. Università di Sassari.

Bernardino cav. Generoso, membro del Consiglio d'amministrazione del Convitto Nazionale di Cagliari.

Federici comm. Giuseppe, preside del Collegio Piceno.

Napoleoni cav. Emilio, sindaco di Camerino.

Falaschi cav. Emilio, professore straordinario di ostetricia e clinica ostetrica.

Moroni Alessandro, bibliotecario dell'Università di Napoli.

De Marchis Luigi, id. id. Pavia.

Ottino cav. Giuseppe, id. id. Torino.

Brusasco Lorenzo, professore ordinario di patologia speciale e clinica.

Giacomini cav. Carlo, id. di anatomia umana.

Landucci cav. Lando, id. di diritto romano.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Ad uffiziali:

Strambio comm. dott. Gaetano di Milano.

A cavaliere:

Minù avv. Achille, segretario capo della Camera di commercio di Roma.

Tesorone cav. Giovanni, direttore tecnico del R. Museo Artistico Industriale di Napoli.

Frojo cav. prof. Giuseppe, membro del Comitato centrale di Viticoltura ed enologia.

Cavalieri Enea, membro del Consiglio di agricoltura.

Foscolo nob. Luciano, verificatore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi di 2ª classe.

Ojetti ing Raffaello, direttore delle scuole del Museo artistico industriale in Roma.

Remaggi cav. Matteo, presidente della Camera di commercio ed arti di Pisa.

Barbaro avv. Emiliano, presidente della Società di incoraggiamento, per l'agricoltura, industria in Padova.

Mira dott. Alessandro, condirettore delle Cartiere Meridionali dell'Isola del Liri.

Badano comm. Enrico, presidente del Comitato dell'Esposizione operaia di Torino.

Mussa cav. Luigi, segretario del Comitato dell'Esposizione operaia di Torino.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica.

Con decreti del 18, 22, 25, 29, gennaio, 1 e 5 febbraio 1891.

a Commendatore:

Mosso cav. uff. Angelo, professore ordinario nella R. Università di Torino.

Bongioannini cav. uff. Francesco, ispettore centrale nel Ministero della Pubblica Istruzione.

Chiarla cav. uff. Giuseppe, capo divisione nel Ministero della Pubblica Istruzione.

D'Andrade cav. uff. Alfredo, accademico della R. Accademia Albertina di belle arti Torino.

De Giovanni cav. uff. Achille, professore ordinario di clinica medica generale nella R. Università di Padova.

Fiorilli cav. uff. Carlo, capo sezione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Gherzi Paruzza cav. uff. Adolfo, capo sezione nel Ministero della pubblica istruzione.

Pognisi cav. uff. Francesco Achille, ispettore centrale nel Ministero della pubblica istruzione.

Ronchetti cav. uff. Anselmo, Regio Provveditore agli studi di Milano.

Rosso cav. uff. Stefano, segretario particolare del Ministero della pubblica istruzione.

Schupfer cav. uff. Francesco, professore ordinario di Storia del Diritto Italiano nell'Università di Roma.

Ginori Lisci march. Carlo, R. Commissario per le antichità e Belle Arti.

Ad uffiziale:

Ballori cav. dott. Achille.

Buzzi Giberto cav. Luigi, scultore.

Caselli cav. Azzio, professore ordinario nella Regia Università di Napoli.

Chiorando cav. Giacinto, capo sezione di ragioneria nel Ministero della pubblica istruzione.

Coppola cav. Francesco, capo sezione nel Ministero della pubblica istruzione.

Cozzolino cav. Vincenzo, professore pareggiato nella R. Università di Napoli.

De Nino cav. Antonio, R. ispettore degli scavi e monumenti.

Di Manzano conte cav. Francesco.

Faccioli cav. prof. Carlo.

Failla cav. prof. Domenico, primo ispettore centrale per le scuole normali.

Fiaschi cav. Tito, segretario capo della segreteria del R. Istituto di studi superiori di Firenze.

Ormezzano cav Giovanni, segretario contabile del R. collegio Carlo Alberto in Torino.

Müller cav. Giuseppe, professore ordinario della R. Università di Torino.

Neuschuller cav Ignazio, specialista di Diottrica oculistica.

Ravà cav. ing. Vittore, capo sezione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Ravasio cav. Pietro, R. provveditore agli studi.

Sparagna cav. ing. Alfonso, capo sezione al Ministero della Pubblica Istruzione.

Zuccoli cav. Luigi.

Castellini cav. prof Napoleone, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Proia cav. dott. Giuseppe.

A cavaliere:

Leynardi Goffredo.
Lucchini Giuseppe.
Mancini ing. Alessandro.
Mengozzi Alfredo, insegnante di ginnastica.
Merculiano prof. Comingio, pittore.
Montanari Giuseppe.
Montefusco Vincenzo.
Paglian prof. Stefano.
Papas Schirò Vincenzo, direttore di scuole elementari.
Perucatti prof. Placido.
Portal ing. Emanuele.
Ravenna Gaspare, R. delegato scolastico.
Redi Cesare, capo degli Uffici d'ordine - Economo del Ministero della pubblica istruzione.
Rolando Francesco, R. ispettore scolastico.
Accame avv. Paolo.
Ambroggio avv, Alessandro
Argenta dott. Francesco.
Astengo Augusto, artista di canto.
Avondo avv. Pasquale.
Baldissera dott. Valentino, bibliotecario comunale.
Bardellini Oreste.
Barnabò Giovanni, capo degli uffici d'ordine nel Ministero della Istruzione.
Bassi Cesare.
Becucci Ernesto, professore di musica,
Campagnola D. Angelo, direttore dell'Asilo d'infanzia.
Cancelleri Antenore, segretario nel Ministero dell'Istruzione.
Caponotto dott. Amedeo.
Castelfranco prof. Laudadio.
Centelli Attilio, pubblicista.
Cossu Luigi, capo sezione di Ragioneria nel Ministero dell'istruzione.
Crosa Luigi Clemente, editore tipografo.
Orlando Vittorio Emanuele, professore ordinario nella R. Università di Salerno.
Valenzano prof. avv. Gian Carlo, segretario nel Ministero della pubblica istruzione.
Vinciguerra Decio.
Virgili dott. Francesco.
Volterra Vito, professore ordinario della R. università di Pisa.
Wanuain Cavagnari prof. Vittorio.
Ravizza Pasquale, insegnante elementare.
Rossi prof. Raffaele Maria
Carrero prof. Giuseppe.
Cristomanetti avv. Luigi, vice segretario nel Ministero dell'istruzione.
Marcan Guido Antonio.
Zaglia prof. Marcello, ispettore centrale nel Ministero della pubblica istruzione.
Cassinis ing. Gio. Battista, già delegato scolastico mandamentale.
Calza Edoardo, segretario nel Ministero della pubblica istruzione.
Tagliacozzo Amedeo Vito, segretario nel Ministero della pubblica istruzione.
Zoppis Alessandro, delegato scolastico.
Scifoni, Enrico, pittore.
Spinelli Nicola, maestro di musica.
Scaletta Carlo, segretario al Ministero della pubblica istruzione.
Schermi Michele.
Schipa prof. Michelangelo.
Sinimberghi Gallieno, autore drammatico.
Soldatini prof. Giuseppe, autore drammatico.
Sperino dott. Giuseppe.
Spotorno prof. Giov. Battista.
Stanghi Raffaello, incisore.
Sturlese D. Giov. Battista.
Maiorana prof. Angelo, professore ordinario nella Regia Università di Catania.
Cortese prof. Giacomo.
Dami Enrico, avvocato.
Dari avv. Luigi, sindaco di Ancona.
Draghi Angelo, libraio editore.
Durando Luigi.
Dupuy prof. Teodoro.
Fiaccarini dott. Ivo.
Figliolia prof. Alfonso.
Fiorentini Fortunato Luigi.
Frisio prof. Luigi.
Fusinato prof. Guido.
Gaddo prof. Lorenzo.
Garnier prof. Edoardo.
Garofalo Pasquale duca di Bonito.
Gennaioli prof. Leopoldo.
Giani Luigi, litografo.
Giordano avv. Luigi, R. delegato scolastico.
Giordano Raimondo Paolo, insegnante elementare.
Gloria cav. Andrea, professore ordinario nella Regia università di Padova.
Grocco Pietro, id. id. di Pisa

LEGGI E DECRETI

*Il Numero **103** della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa del 1° maggio 1890, n. 6837 (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato del 26 gennaio 1891;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati gli uniti regolamenti, che saranno visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, per la esecuzione della legge 1° maggio 1890, n. 6837, sulla giustizia amministrativa e per l'ordinamento degli uffici di segreteria della Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1891.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *di procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in esecuzione della legge 1° maggio 1890, n. 6837.*

TITOLO I.

Del procedimento giurisdizionale davanti alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 1.

Per il procedimento relativo all'esercizio della giurisdizione di cui la Giunta provinciale amministrativa è investita dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837 e da altre leggi, si osserveranno le disposizioni seguenti:

TITOLO II.
Dell'ordine del servizio della Giunta.

Art. 2.

Il presidente al principio d'ogni anno determina i giorni delle udienze della Giunta.

E' in sua facoltà di fissare udienze straordinarie, qualora la necessità del servizio lo esiga.

Il decreto che fissa le udienze straordinarie, deve indicare gli affari da trattarvisi, ed essere affisso tre giorni prima nella segreteria.

Per le udienze ordinarie deve affiggersi nella segreteria 24 ore prima una tabella contenente l'elenco degli affari che saranno discussi in ciascuna udienza.

Art. 3.

Il presidente convoca d'urgenza la Giunta in Camera di consiglio nel caso previsto dall'articolo 8 della legge, se la deliberazione non può essere differita al primo giorno in cui la Giunta si aduna per l'udienza.

Può altresì, con decreto motivato, convocare la Giunta in Camera di consiglio, quando pel numero o la gravità dei ricorsi discussi, non s'è possibile esaurire la deliberazione dopo l'udienza.

Delle udienze e delle convocazioni in Camera di consiglio straordinarie, i consiglieri debbono essere avvisati a cura della Segreteria ventiquattro ore prima.

TITOLO III.
Del ricorso e degli atti che precedono l'udienza.

Art. 4.

Il ricorso in via gerarchica, esclude quello in via contenziosa. Promosso il ricorso in via contenziosa è escluso il ricorso in via gerarchica.

Però, se siano più gli interessati, il ricorrente che ha prescelto una via, dovrà notificarlo agli altri direttamente interessati e s'intenderà che essi abbiano rinunziato al diritto di ricorrere in sede diversa, se entro quindici giorni dalla notificazione non abbiano fatta opposizione nel modo prescritto dal regolamento.

In caso di divergenza fra gli interessati, si seguirà sempre la via contenziosa.

Art. 5.

Il termine prefisso dall'art. 4 della legge agli individui e agli enti direttamente contemplati dall'atto o provvedimento amministrativo per ricorrere alla Giunta provinciale, decorre dal giorno in cui hanno ricevuto dall'autorità amministrativa la notificazione dell'atto o provvedimento medesimo.

Tutti gli atti e provvedimenti relativi alle materie contemplate dall'articolo 1 della legge, devono essere pubblicati nell'albo pretorio, se emanano dall'autorità comunale, o nel foglio degli annunzi della provincia, se emanano dall'autorità provinciale.

Per coloro che non sono direttamente contemplati nell'atto o provvedimento amministrativo e che vi hanno interesse, il termine a ricorrere decorre dalla data della pubblicazione dell'atto o provvedimento nell'albo pretorio o nel foglio degli annunzi giudiziari.

Art. 6.

L'atto o provvedimento amministrativo deve essere notificato alle parti interessate a norma delle disposizioni dei regolamenti particolari dell'amministrazione da cui l'atto è emanato.

In mancanza di tali regolamenti la notificazione si fa per mezzo di un messo comunale o di un usciere giudiziario.

La notificazione è fatta con la consegna di un estratto, che contenga la parte dispositiva dell'atto o provvedimento medesimo.

Il messo comunale o l'usciere faranno la relazione della consegna nei modi prescritti dall'art. 11.

Art.

Alle notificazioni di cui nell'articolo precedente si applica l'art. 12, e nei casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 si osservano le disposizioni degli articoli stessi.

Art. 8.

Il ricorso deve essere diretto alla Giunta provinciale amministrativa e deve contenere:

1° la indicazione del nome e cognome e della residenza o domicilio del ricorrente;

2° la indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che si impugna o della data della notificazione;

3° la esposizione sommaria dei fatti, i motivi sui quali il ricorso si fonda, con la indicazione degli articoli di legge e le conclusioni;

4° la sottoscrizione delle parti o del procuratore speciale.

Se il ricorso è firmato dal solo procuratore, egli dev'essere munito di mandato speciale e nel ricorso dev'esserne indicata la data.

Art. 9.

Il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo si riferisce.

Art. 10.

La notificazione si eseguisce per mezzo di usciere giudiziario o di messo comunale, con la consegna della copia del ricorso alla persona interessata o ad una di sua famiglia o addetto al servizio della medesima nel domicilio o nella residenza.

La relazione della notificazione redatta in doppio originale, deve essere datata e dal messo o dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere ne è fatta menzione.

Un originale della relazione è rilasciato allo interessato, e l'altro è consegnato all'autorità o alla parte, d'ordine o ad istanza della quale la notificazione è fatta.

Ove nessuno si trovi nell'abitazione o in caso di rifiuto di ricevere l'atto che si notifica, questo sarà affisso alla porta dell'abitazione e l'usciere o il messo comunale ne farà attestazione.

Art. 11.

Per le autorità e gli enti morali la consegna si fa ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere la notificazione; per gli incapaci a chi ne è legittimo rappresentante e per coloro che hanno limitata l'amministrazione dei beni, o non possono stare in giudizio senza l'autorizzazione altrui, alla persona e a chi deve assisterla.

Art. 12.

Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione d'un sunto del ricorso nel foglio degli annunzi della provincia, ove ha sede l'autorità che emise l'atto o provvedimento impugnato e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 13.

Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno, ne sarà consegnata copia al Ministero pubblico presso il Tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.

Il Ministero pubblico, dato atto della consegna, trasmette la copia suddetta al Ministero degli affari esteri.

Qualora, chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno abbia nello Stato un procuratore generale, la copia del ricorso può essere rilasciata a questi.

Art. 14.

Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non può farsi in persona propria, si eseguisce nel modo prescritto dall'articolo 11, e una copia del ricorso deve essere inoltre consegnata al pubblico Ministero presso il Tribunale del luogo, nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.

Il Segretario della Procura Regia rilascia ricevuta della detta copia, e il Procuratore del Re la trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo in cui detti militari o assimilati prestano servizio, per la consegna all'interessato.

Art. 15.

Quando la notificazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da citarsi, il presidente può permettere che sia fatto per pubblici proclami mediante inserzione nel foglio degli annunzi della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designa, se sia possibile, al

cuni fra gli interessati ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari.

Art. 16.

Il ricorso è nullo:

1°. Se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 8.

2°. Se per la inosservanza delle altre norme prescritte dal suddetto articolo vi sia incertezza assoluta delle persone e dell'oggetto della domanda.

Se il ricorso contenga altre irregolarità, la Giunta ordina che sia rinnovato entro un termine che stabilirà nel suo provvedimento.

La comparizione dell'intimato sana la nullità o le irregolarità del ricorso.

Rimangono salvi i diritti acquisiti.

Art. 17.

Il deposito del ricorso e dei documenti giustificativi con cui la prova dell'eseguita notificazione e col mandato speciale del procuratore nel caso previsto dal capoverso dell'art. 11, deve essere fatto nelle ore in cui la segreteria deve rimanere aperta.

Il termine pel deposito assegnato dall'art. 5 della legge s'intende scaduto nel momento in cui la segreteria si chiude nell'ultimo giorno del termine ancorchè festivo.

Art. 18.

Il decreto di abbreviazione o di proroga di termini di cui all'art. 7 della legge, è fatto in fine della domanda e deve essere notificato all'autorità ed agli interessati entro il termine che sarà stabilito nel decreto.

Il termine abbreviato non decorre che dalla data della notificazione.

Art. 19.

La domanda di sospensione della esecuzione dell'atto o provvedimento amministrativo, qualora non sia proposta col ricorso, deve farsi mediante istanza diretta alla Giunta, la quale provvederà nella prima riunione in Camera di Consiglio.

La domanda deve essere notificata all'autorità dalla quale l'atto o provvedimento è emanato.

L'autorità può far conoscere le sue osservazioni entro il termine di tre giorni.

Art. 20.

Le parti intimate, nelle memorie e deduzioni, di cui nell'articolo 6 della legge, debbono eleggere domicilio nella città in cui risiede la Giunta, e, in difetto, s'intenderà che lo abbiano eletto presso la Segreteria.

Art. 21.

Della presentazione della domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso di cui nell'articolo 9 della legge, il segretario deve rilasciare ricevuta, ove ne sia richiesto.

Nel decreto di cui nel capoverso del citato articolo, il presidente designa il relatore fra i consiglieri della Giunta, chiamati a giudicare a termini dell'articolo 13 della legge.

Nello stesso decreto il presidente può, ad istanza di parte o di ufficio, dichiarare il ricorso urgente.

Art. 22.

Se alcuna delle parti chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, la Giunta, udite tutte le parti interessate, potrà ordinare l'unione; il presidente potrà, anche quando non sia prescritta l'unione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza, affinchè la Giunta possa giudicare della loro connessione, e in questo caso essa deciderà, se vi sarà luogo, l'unione, e pronuncierà sui due ricorsi con una sola decisione.

Art. 23.

La determinazione del giorno della udienza ha luogo secondo l'ordine d'iscrizione nel registro generale.

I ricorsi urgenti hanno la precedenza, osservato l'ordine d'inscrizione nel relativo ruolo.

TITOLO IV.

Delle domande incidenti.

Art. 24.

Chi ha interesse nella contestazione può intervenirvi.

L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione.

La domanda d'intervento è diretta alla Giunta.

Deve contenere i motivi sui quali si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi e la elezione di domicilio a termini dell'articolo 5 della legge, ed essere sottoscritta dagli instanti o da uno di essi, o da un procuratore munito di mandato speciale.

La Giunta, quando lo riconosca opportuno, può ordinare d'ufficio, l'intervento nella contestazione di un ente morale o di una pubblica amministrazione che vi abbiano interesse: in questo caso la Giunta provvede per la notificazione da eseguirsi.

Art. 25.

La domanda d'intervento è notificata alle parti ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato e notificato nelle forme prescritte pel ricorso, e deve essere depositato in Segreteria entro cinque giorni immediatamente successivi a quello della notificazione sotto pena di decadenza.

Del deposito la Segreteria deve rilasciare ricevuta ove ne sia richiesta.

Art. 26.

Nel termine di dieci giorni dalla notificazione della domanda d'intervento, gli interessati e l'amministrazione possono presentare o trasmettere alla Segreteria memorie e documenti.

Art. 27.

Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine per proporla avanti al Tribunale competente.

Art. 28.

Se la contestazione può essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la Giunta pronuncia nel merito.

Vi pronuncia pure dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal Codice di procedura civile fino alla proposta querela.

Proposta la querela, la Giunta sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

Art. 29.

Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotta la falsità deve entro trenta giorni dalla pronunzia della sentenza, depositarne copia nella segreteria, sotto pena, se è il ricorrente, della decadenza del ricorso.

TITOLO V.

Della ricusazione.

Art. 30.

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione secondo il Codice di procedura civile sono applicabili ai componenti la Giunta.

Art. 31.

La ricusazione si propone almeno tre giorni prima della udienza designata con domanda diretta alla Giunta quando riguarda i componenti di essa che sono chiamati a decidere dall'articolo 13 della legge.

Si propone all'udienza prima della discussione se riguarda un consigliere supplente.

La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale.

Art. 32.

Il segretario da immediatamente comunicazione della domanda al ricusato il quale in fine di essa deve fare la risposta sulla sussistenza dei motivi.

Art. 33.

La Giunta in Camera di consiglio decide sulla domanda.

Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata,

colla stessa decisione con una multa che può estendersi fino a lire 100.

La multa non è applicabile se la domanda è proposta dall'amministrazione.

La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.

TITOLO VI.

Della istruzione supplementare.

Art. 34.

Quando, discusso il ricorso all'udienza, la Giunta riconosce la necessità di una ampia istruzione a termini dell'art. 11 della legge, la decisione determina l'ammissione dei nuovi mezzi istruttori, i termini da osservare ed i modi con cui debbono seguire.

Art. 35.

La Giunta può altresì, quando non sia possibile stabilire altrimenti la verità dei fatti, ordinare d'ufficio o dietro istanza di parte perizie, verificazioni, accessi sui luoghi per ispezioni, verificazioni anche con sommaria assunzione di testimonii, delegando uno dei Commissari alle operazioni coll'assistenza del segretario, che redigerà i relativi processi verbali.

Se i mezzi istruttori predetti sono ordinati d'ufficio, la Giunta intimerà alle parti interessate il deposito della somma approssimativamente necessaria all'uopo, se i detti mezzi siano ordinati in seguito ad istanza di parte, questa sarà tenuta ad eseguire il deposito, che dovrà sempre essere fatto nella Tesoreria provinciale.

Qualora la somma non risultasse sufficiente, non sarà provveduto sul ricorso fino a che le parti interessate non provino d'aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente; se i mezzi istruttori siano stati ordinati su istanza di parte, ove questa non abbia fatto il deposito o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria, ove non preferisca di anticipare le spese, di fare prefiggere un termine, decorso il quale la Giunta deciderà allo stato degli atti.

Art. 36.

Nel caso preveduto dal precedente articolo, a cura dell'Amministrazione interessata, a cui sono commesse le nuove verificazioni a termini dell'art. 11 della legge, saranno 3 giorni prima notificati alle parti il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.

Art. 37.

Alla domanda per la designazione della nuova udienza, di cui nell'art. 12 della legge, si applica la disposizione dell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 38.

Se nel giorno stabilito per l'udienza, questa non potesse tenersi, la spedizione dei ricorsi s'intenderà rimandata al primo giorno di udienza immediatamente successivo.

Lo stesso potrà farsi, se così ordina il presidente, quando nell'udienza fissata, qualcuno dei ricorsi non si sia potuto spedire, o se siano consenzienti le parti, o concorrano gravi motivi.

Di tutto si fa menzione nel foglio d'udienza.

TITOLO VII.

Della udienza.

Art. 39.

I ricorsi sono chiamati all'udienza dal presidente secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di udienza affisso nella sala d'ingresso della Giunta, mantenuta la precedenza agli urgenti.

E' però in facoltà del presidente di variare parzialmente per gravi ragioni, l'ordine di chiamata dei ricorsi. Dell'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio di udienza.

Il commissario relatore espone i fatti che sono fondamento del ricorso e delle conclusioni nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dalle parti.

Nella sua esposizione il relatore deve astenersi rigorosamente dal far conoscere e dall'indicare il suo avviso.

Art. 40.

Le parti e i loro rappresentanti non possono parlare se prima non ne hanno ottenuto la facoltà dal presidente al quale devono sempre rivolgere la parola.

Il presidente chiama all'ordine coloro, che oltrepassino i termini di una ordinata discussione, elimina le oziose digressioni e le inutili questioni, vieta le interruzioni, e quando riconosce che la controversia è sufficientemente chiarita, fa cessare la discussione.

Il presidente può anche fissare le questioni sulle quali, a seguito della esposizione del fatto, dovrà aggirarsi la pubblica discussione.

Art. 41.

Nel giorno stabilito, ancorchè nessuna delle parti o dei loro rappresentanti sia presente all'udienza, la Giunta pronunzia sul ricorso.

Art. 42.

Sono applicabili alle udienze della Giunta i seguenti articoli del Codice di procedura civile:

Articolo 354. — Il Presidente dirige le udienze e mantiene il buon'ordine. Quanto prescrive deve essere immediatamente eseguito.

Articolo 355. — Chi interviene alle udienze non può portare armi o bastoni, e deve stare a capo scoperto, con rispetto, e in silenzio.

È vietato di fare alle udienze segni di approvazione o disapprovazione, o di cagionare disturbo in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione il presidente ammonisce o fa uscire dalla sala il trasgressore, il quale se non obbedisca, può essere sull'ordine del presidente condotto agli arresti per ore ventiquattro.

Quando il fatto costituisca un reato, si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura penale sulla polizia delle udienze.

Art. 43.

Il presidente per gravi motivi d'ordine pubblico può richiedere l'intervento della forza pubblica.

TITOLO VIII.

Della decisione e della sua esecuzione.

Art. 44.

Nel caso previsto dal capoverso dell'art. 13 della legge, il presidente farà inserire nel verbale d'udienza la menzione dell'assenza o della causa dell'impedimento del commissario elettivo anziano non intervenuto.

Art. 45.

Le deliberazioni della Giunta si prendono dopo la discussione del ricorso; la pronunciazione della decisione può essere riferita ad una delle prossime udienze.

La deliberazione si fa in segreto.

Non possono concorrere alla deliberazione della decisione se non i commissari che hanno assistito alle discussioni del ricorso.

Qualora il loro numero sia maggiore di quello richiesto per giudicare, si astengono i supplenti o i meno anziani; quando però uno di questi fosse il relatore, voterà egli invece dell'ultimo che altrimenti avrebbe dovuto votare.

Art. 46.

Appartiene al presidente di formulare le questioni sulle quali la Giunta deve deliberare.

Ogni commissario può chiedere al presidente di mettere ai voti una determinata questione; se il presidente non aderisce, la Giunta delibera.

Nessun commissario può essere interrotto nel momento in cui esprime il suo voto: il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione ad esso posta ai voti il commissario che se ne allontani.

Nessuno dei votanti può manifestare, prima del suo turno, la propria opinione.

Art. 47.

Le decisioni si formano a maggioranza assoluta di voti.

Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque sieno, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti per decidere quale debba essere eliminata, e così di seguito, finchè le opinioni siano ridotte a due sulle quali i commissari votano definitivamente.

Il presidente raccoglie i voti.

Il primo a votare è il commissario relatore; segue il supplente o l'effettivo meno anziano in ordine di nomina; e così continuando sino a chi presiede.

Chiusa la votazione il presidente designa fra i membri della maggioranza chi debba compilare la sentenza; qualora il relatore, rimasto in minoranza, vi si ricusi.

Art. 48.

Nella compilazione dei motivi delle decisioni devono separarsi le questioni di fatto dalle quistioni di diritto; si enunciano gli articoli di legge sui quali la decisione è fondata, e si fa un cenno conciso dei principii generali di diritto che avranno influito sulla decisione medesima, senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti dalle parti e senza invocare l'autorità degli scrittori legali.

Art. 49.

La decisione non può essere modificata quando è sottoscritta dai votanti.

È pronunciata in nome del Re, e nella parte dispositiva è pubblicata dal segretario nella prima udienza successiva al giorno in cui è sottoscritta.

Art. 50.

La esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese in cui siano condannate le parti soccombenti.

Art. 51.

La decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese che verranno liquidate nella decisione stessa o dal commissario estensore.

Nella tassazione non saranno comprese le spese degli atti riconosciuti superflui.

Quando la tassazione è fatta dall'estensore della decisione, l'ordinanza ha forza di sentenza in forma esecutiva.

La parte che intende proporre reclamo contro la tassazione fatta dal commissario estensore, deve presentarlo nel termine di giorni tre alla Giunta, la quale provvede con decisione irrevocabile.

Art. 52.

Alla parte cui sono aggiudicate le spese è rilasciato l'estratto in forma esecutiva della decisione per la parte riguardante le spese medesime.

L'estratto è intitolato in nome del Re e termina colla formola stabilita nell'art. 556 del Codice di procedura civile.

Del rilascio in forma esecutiva si fa menzione sull'originale della decisione.

Art. 53.

Nei casi contemplati dal primo capoverso dell'art. 14 e dell'art. 15 della legge, la segreteria, entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione, trasmette copia di essa insieme a tutti gli atti del giudizio rispettivamente all'autorità competente e alla Corte di cassazione.

Art. 54.

Per gli effetti di cui nell'articolo 19 lettera *b* della legge, tutte le decisioni definitive della Giunta sono dalla segreteria trasmesse per la posta in piego raccomandato al Ministero, da cui dipende l'autorità o l'amministrazione da cui è emanato l'atto o provvedimento che ha formato oggetto del ricorso.

TITOLO IX.

Della Domanda di revocazione.

Art. 55.

La domanda di revocazione diretta alla Giunta è notificata agli interessati, nelle forme prescritte pel ricorso, e si propone nel termine stabilito dall'articolo 52 del regolamento pel Consiglio di Stato.

La domanda deve essere depositata in segreteria entro dieci giorni dalla notificazione nei modi stabiliti dagli articoli 5 della legge e 17 del presente regolamento sotto pena di decadenza.

Del deposito la segreteria deve rilasciare ricevuta ove ne sia richiesta.

Art. 56.

Nei dieci giorni successivi la parte contraria può presentare nella segreteria memorie, deduzioni e documenti sull'ammissibilità della domanda.

Scorso questo termine, a domanda di parte o d'ufficio, è dal presidente designato il giorno della discussione, osservato il disposto del capoverso dell'articolo 9 della legge.

Art. 57.

La decisione che ammette la revocazione, ordina la restituzione della somma depositata, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della decisione revocata.

Art. 58.

La domanda di revocazione non è ammessa contro la decisione pronunziata in sede di revocazione.

TITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 59.

La morte o il cangiamento di stato delle parti, non sospende il procedimento.

Art. 60.

Ove occorra correggere omissioni od errori che non producono la nullità della decisione a sensi dell'articolo 19 della legge, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che presa dalle parti, non sia stata riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, la domanda per la correzione dev'esser fatta alla Giunta, la quale, sul consenso di ambo le parti, decreta in Camera di consiglio la correzione richiesta.

In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione pronuncia la Giunta col procedimento ordinario.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione del Decreto della decisione che le abbia ordinate.

Art. 61.

In qualunque stato della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale e depositato in segreteria o mediante dichiarazione verbale, di cui sarà steso processo.

Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

Art. 62.

I membri della Giunta non possono sentire private informazioni relative ai ricorsi pendenti avanti la Giunta stessa nè ricevere memorie concernenti tali ricorsi se non per mezzo della segreteria.

Disposizioni transitorie.

Art. 63.

Non è ammesso ricorso alla Giunta provinciale contro gli atti o provvedimenti dell'autorità amministrativa devoluti alla sua giurisdizione dalla legge 1° maggio 1890, i quali non siano anteriori al giorno in cui la legge stessa sarà entrata in vigore.

Questa disposizione non si applica agli atti o provvedimenti contro quali sia stato da altre leggi ammesso ricorso in sede giurisdizionale alla Giunta provinciale amministrativa.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell'Interno
CRISPI.

REGOLAMENTO

per l'ordinamento degli uffici di segreteria della Giunta Provinciale amministrativa per la esecuzione della legge 1° maggio 1890, n. 6837.

Art. 1.

Alla Segreteria della Giunta provinciale amministrativa sono addetti un segretario e, secondo i casi, un sottosegretario della Prefettura designati con decreto dal prefetto.

È in facoltà del prefetto di applicarvi con decreto un secondo sottosegretario, ed uno o più degli impiegati d'ordine della Prefettura, se il bisogno del servizio lo richiegga.

Il segretario distribuisce e regola il servizio della Segreteria sotto la direzione del presidente della Giunta.

Art. 2.

Il segretario o per esso i sottosegretari, ricevono gli atti, ne eseguiscono la registrazione, rilasciandone ricevuta quando è prescritta e li conservano in deposito, assistono alle udienze, contrassegnano alla loro sottoscrizione le decisioni della Giunta e i decreti della Giunta e del presidente, e adempiono le altre incombenze affidate alla Segreteria dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 3.

La Segreteria ad istanza delle parti o dei procuratori speciali dalle medesime costituiti, loro comunica gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note ed appunti, e rilascia loro copie delle decisioni e dei decreti della Giunta che li riguardano.

All'infuori di questi casi la Segreteria non può dare comunicazione o copia di atti, se non vi è autorizzata in iscritto dal presidente.

Art. 4.

La Segreteria tiene un *registro generale* nel quale, sotto enumerazione progressiva, e colla data della presentazione, si inscrivono i ricorsi nell'atto stesso in cui sono presentati, colla indicazione della parte ricorrente, dell'atto o provvedimento amministrativo impugnato, degli atti e documenti uniti al ricorso e della data della sua notificazione.

Nello stesso registro in altrettante colonne sono notati:

a) le memorie, deduzioni, o documenti di cui nell'articolo 6 della legge, colla data della presentazione;

b) il decreto di abbreviazione o di proroga del termine di cui all'articolo 7 della legge, e la domanda di sospensione della esecuzione di cui nell'articolo 8 e il relativo decreto;

c) la domanda per la designazione del giorno della udienza, di cui all'articolo 9 della legge, colla data della presentazione;

d) il nome del relatore e il giorno fissato per l'udienza;

e) la decisione per una più ampia istruzione di cui nell'articolo 11 della legge;

f) la data della notificazione alle parti del deposito in Segreteria degli atti della istruttoria supplementare, di cui nell'articolo 12 della legge;

g) la domanda per la designazione del giorno della discussione, di cui nello stesso articolo 12 colla data della presentazione;

h) le domande incidenti;

i) la data e il dispositivo della decisione definitiva;

l) la domanda di revocazione, la data e il dispositivo della decisione relativa;

m) la restituzione degli atti alle parti, o la trasmissione dei medesimi all'autorità competente o alla Corte di Cassazione di Roma nei casi previsti dal 1° capoverso dell'articolo 14 e dall'articolo 15 della legge.

Quando gli atti siano restituiti alla parte od al suo procuratore speciale, la loro firma in questa colonna del registro vale come ricevuta.

Il registro è numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente della Giunta, colla indicazione dell'ultima pagina del numero dei fogli di cui si compone.

E' chiuso ogni giorno all'ora della chiusura della Segreteria, colla firma del segretario o del sottosegretario che ne fa le veci.

Art 5.

La Segreteria tiene inoltre:

1° il registro dei verbali delle udienze;

2° il registro delle corrispondenze.

Nel verbale d'udienza sono indicati i nomi dei componenti la Giunta che v'intervengono, i ricorsi che vi sono discussi, e in relazione a ciascuno di essi, se siano presenti, le parti o siano rappresentati a termini dell'articolo 10 della legge.

Se v'intervengono avvocati o procuratori, si nota la data del mandato speciale dai medesimi esibito.

Art 6.

Dei verbali d'udienza sono giorno per giorno trascritti i nomi dei consiglieri elettivi che vi hanno preso parte sotto una rubrica speciale nel registro degli intervenuti alle singole adunanze di cui nell'articolo 19 del regolamento approvato col R. decreto 10 giugno 1889 n. 6107.

Se lo stesso consigliere elettivo interviene nel medesimo giorno ad una adunanza amministrativa e alla udienza o alla Camera di consiglio, pel doppio intervento non si fa luogo che ad una sola medaglia di presenza.

Art. 7.

La Segreteria tiene altresì:

1. Il ruolo dei ricorsi pei quali è stato fissato il giorno della discussione.

2. Il ruolo dei ricorsi urgenti.

Sono considerati urgenti i ricorsi pei quali siavi stata abbreviazione di termine, o sospensione della esecuzione, e quelli pei quali sia intervenuto il provvedimento di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 21 del regolamento di procedura innanzi la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 8.

I decreti della Giunta e del presidente e le decisioni della Giunta sono custodite in due buste chiuse.

Le decisioni sono in fine d'ogni anno riunite in volume corredato dell'indice alfabetico delle parti.

Art. 9.

La segreteria deve restare aperta al pubblico dalle ore 10 del mattino alle ore 4 pom.

Nei giorni festivi si chiude alle ore 12 meridiane.

Art. 10.

Chiunque richieda alla Segreteria della Giunta provinciale amministrativa la formazione di un atto, deve consegnare tanti fogli di carta col bollo prescritto quanti ne vengano dal segretario reputati necessari per l'atto richiesto, e per quelli che ne possano essere la conseguenza.

Il segretario rilascerà allo interessato ricevuta dell'eseguito deposito, ove lo domandi.

Art. 11.

Il deposito deve essere fatto, in regola generale, dallo istante nello atto della presentazione di una domanda qualsiasi, la quale reclami una decisione od un provvedimento di qualsivoglia natura per parte della Giunta provinciale amministrativa o del suo presidente o di taluno dei consiglieri delegati; ed in ogni caso deve essere eseguito prima che la istanza medesima sia portata alla cognizione dell'autorità di cui si provoca la giurisdizione.

Nel caso di dissenso sulla quantità del deposito decide il presidente della Giunta.

Art. 12.

La insufficienza del deposito, che in fatto si constatasse, non dispensa il segretario dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del provvedimento, salvo però in lui il diritto al rimborso contro le parti o l'avvocato, mediante l'ordine di pagamento, da rilasciarsi dal presidente suddetto.

Art. 13.

La copia, tanto delle decisioni quanto d'ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale richiesta dagli interessati, sarà rilasciata dalla Segreteria in carta da bollo di lire 1 coll'aumento di due decimi comprendente questa la tassa di bollo e il diritto di copia, che si stabilisce in cent. 50, dovuto alla Segreteria.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'interno
CRISPI.

Il Numero **104** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 23 della legge sull'ordinamento della Giustizia amministrativa del 1° maggio 1890, n. 6837, serie 3ª;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La legge 1° maggio 1890, n. 6837, (serie 3ª) sull'ordinamento della giustizia amministrativa entrerà in vigore il primo luglio 1891.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1891.

UMBERTO.

NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero **114** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data dei 17 maggio 1888. n. 5408 (serie 3ª) col quale fu nominata la Commissione per ordinare e curare la edizione Nazionale Colombiana;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. prof. Paolo Boselli, deputato al Parlamento Nazionale, è chiamato a far parte della Commissione predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1891.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero **115** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regolamento approvato con Nostro Decreto del 15 giugno 1889;

Veduta la deliberazione 1° marzo corrente della Consulta Araldica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Commissioni araldiche regionali istituite a termini degli articoli 5 o 9 del succitato Regolamento sono dichiarati permanenti.

Art. 2.

Oltre al compito attribuito alle Commissioni stesse dal detto Regolamento, esse potranno essere dal Ministero, dalla Consulta o dal Regio Commissario richieste di parere e di notizie sulle materie riguardanti le rispettive regioni.

Art. 3.

Le Commissioni non potranno avere relazioni ufficiali col pubblico, e l'opera dei singoli Commissari sarà gratuita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto: *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero **116** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto 11 dicembre 1887, n. 5138 (Serie 3ª);

Veduta la deliberazione 1 marzo corrente della Consulta Araldica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Consulta Araldica potranno essere aggiunti *sei* consultori onorari da nominarsi con Decreto Reale su proposta del Ministro dell'Interno;

Art. 2.

I Consultori onorari potranno intervenire alle adunanze della Consulta Araldica, e sostituiranno i Consultori effettivi quando ne manchi il numero per la validità delle deliberazioni a termini dell'art. 11 del Regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero **118** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Veduta la deliberazione del 27 settembre 1890 con la quale il Consiglio comunale di Fermo ha imposto sui cartoni fini verniciati e colorati, generi non contemplati all'art. 13 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, nè all'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, un dazio di lire 10 per ogni quintale;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L*;

Udita la Camera di Commercio ed Arti di Fermo;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Fermo è autorizzato, a seconda della precitata sua deliberazione del 27 settembre 1890, a riscuotere sui cartoni fini verniciati e colorati il dazio di consumo di lire 10 al quintale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1891.

UMBERTO.

G. Colombo.

Visto: *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

Il Num. **XCVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 7 ottobre 1890, con cui fu dichiarata opera di pubblica utilità la condotta delle acque delle sorgive di S. Ambrogio di Grion, in Comune di Trebaseleghe, ai Moranzani in Comune di Mira, per essere ivi immesse nel canale sottolagunare che doveva condurle nella città di Venezia, giusta il progetto 21 febbraio 1890 firmato dall'ingegnere Filippo Lavezzari;

Vista la istanza del 17 ora scorso febbraio, con la quale il municipio di Venezia, dichiarando che la Società assuntrice dei lavori avendo potuto compierli fin dal settembre 1890, mercè accordo coi proprietari, nessun uso fu e sarà fatto del citato R. decreto, ne domanda la revoca, non essendo più il caso di pagare la tassa di concessione a senso della legge 13 settembre 1874 n. 2086;

Ritenuto che nulla osta allo accoglimento della domanda anzidetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocato il succitato Nostro R. decreto del 7 ottobre 1890, col quale fu dichiarata opera di pubblica utilità la condotta delle acque delle sorgive di S. Ambrogio di Grion, in comune di Trebaseleghe, ai Moranzani in comune di Mira, per essere ivi immesse nel canale sottolagunare che dovea condurle nella città di Venezia, giusta il progetto del 21 febbraio 1890 firmato dall'ing. Filippo Lavezzari;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1891.

UMBERTO.

Branca.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

Il N. **XCVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Comune di Secondigliano in provincia di Napoli, diretta ad ottenere che sia dichiarata di pubblica utilità la costruzione di una casa di salute pei poveri di quel Comune, in contrada Colonna fuori dell'abitato, giusta il piano di massima del 15 novembre 1890, sottoscritto dall, ing. Luigi Santamaria;

Ritenuto che è regolare il seguito procedimento e che nessuna opposizione venne prodotta contro la fatta domanda;

Che l'opera proposta riveste i caratteri di utilità pubblica per riguardi igienici ed umanitari;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una casa di salute pei poveri del Comune di Secondigliano, in provincia di Napoli, nella località Colonna fuori di quell'abitato, giusta il progetto di massima 15 novembre 1890 e relativa planimetria dell'ingegnere Luigi Santamaria, vista d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

E accordato il termine di anni tre, a decorrere da oggi, per compiere le espropriazioni ed in lavori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1891.

UMBERTO.

Branca.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare *sull'uso delle sale degli edifici municipali per adunanze politiche.*

Roma, 11 marzo 1891.

Con Circolare Ministeriale del 16 gennaio ultimo, divisione 2ª, sezione 1ª, numero 15800-9 fu vietato alle Giunte Municipali di concedere le sale delle case comunali per riunioni e discorsi politici, anzi « per qualsiasi riunione e qualunque ne sia lo scopo ».

Ma il sottoscritto ha considerato che tale divieto, oltre al menomare l'autonomia dei Municipii, che fino al 16 gennaio erano stati liberi di disporre momentaneamente dei propri fabbricati in molteplici occasioni di pubblico interesse, avrebbe l'altra grave conseguenza di rendere impossibile in migliaia di piccoli Comuni l'esercizio dei diritti elettorali e politici e d'impedire lo svolgimento della vita nazionale; dappoichè, bandite le riunioni politiche dalla sede comunale, non potrebbero le medesime in nove decimi dei Comuni del Regno, per mancanza di altri locali adatti, tenersi altrove che in piazza non senza disagio o pericolo di disordini.

Ciò premesso, mentre non esito a revocare la Circolare precitata, prego le SS. LL. di fare intendere ai Signori Sindaci, che essi non debbono ispirarsi a ragioni di partito nel concedere o negare l'uso delle sale civiche, comportandosi con equanimità verso tutti, fatta beninteso eccezione dei partiti estralegali, ai quali non può essere consentita nè agevolata dagli Ufficiali del Governo alcuna manifestazione contraria alle vigenti istituzioni.

Attendo un cenno di ricevuta della presente.

Ai signori Prefetti del Regno.

Il Ministro: G. NICOTERA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare *sulle riunioni ed assembramenti.*

Roma, 18 marzo 1891.

Affinchè siano noti gl'intendimenti del Governo sulle riunioni pubbliche, o in luogo privato, non pubblico, nè aperto al pubblico, e sugli assembramenti, e non abbiano a nascere dubbi ed equivoci, che renderebbero o eccessiva e non prudente, o timida ed incerta l'azione delle Autorità politiche e dei funzionari di pubblica sicurezza del Regno, stimo necessario di fare ai Signori Prefetti alcune esplicite dichiarazioni sull'importante argomento.

L'articolo 32 dello Statuto fondamentale sancisce il diritto di riunione, ma quando tale diritto si voglia esercitare in luogo pubblico o aperto al pubblico, esso è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti di polizia.

Quando la riunione si tiene in luogo privato, non pubblico nè aperto al pubblico, con inviti diretti non al pubblico in generale, ma a determinate persone o ad associazioni, non è legittimo l'intervento dei funzionari di pubblica sicurezza; i quali debbono limitarsi a sorvegliare allo esterno del luogo della riunione, affinchè la medesima non turbi l'ordine pubblico. Nel caso avvenissero dei disordini nello interno del locale ove tiensi la riunione, l'Autorità di pubblica sicurezza ha il dovere d'intervenire.

La vigente legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144, ha provveduto in proposito cogli articoli 1 a 6, e l'analogo regolamento degli 8 novembre 1889 n. 6517, cogli articoli 1 a 4. Raccomando ai Signori Prefetti di tenere ben presenti siffatte disposizioni e di esigerne dai loro dipendenti la più fedele osservanza.

Principio generale ed assoluto è, che le riunioni pubbliche sono libere. Però dev'essere presentato dai promotori all'Autorità di pubblica sicurezza un avviso per iscritto almeno 24 ore prima; avviso non richiesto dalla legge per le riunioni elettorali. Ove tale adempimento si trascuri, o si faccia tardivamente, a prescindere dall'ammenda di lire 100, con cui sarebbe punito il contravventore, il Governo può impedire che la riunione abbia effetto.

Nel solo caso che le riunioni e gli assembramenti trascendessero a manifestazioni illegali o a grida sediziose, costituenti delitti (ovvero avvenissero altri delitti preveduti dal codice penale), le riunioni e gli assembramenti potranno essere sciolti, ed i colpevoli dovranno essere immediatamente deferiti all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate, secondo i casi, dagli articoli 122, 123, 125, 126, 135, 246, 247 e 434 del detto codice, e dall'articolo 2 della legge del 13 maggio 1871, n. 214.

Essendo fra i còmpiti più ardui dei funzionari di pubblica sicurezza quello di invigilare una pubblica assemblea (*meeting*) di carattere politico, egli è indispensabile che ne siano di preferenza incaricati quei funzionari che si reputeranno più atti ad eseguire le istruzioni impartite.

Ai funzionari poi rammento che nei loro rapporti col pubblico debbono costantemente mantenersi cortesi, prudenti, longanimi, curando con ogni studio di non dare il menomo appiglio a disordini.

Non appena la violazione della legge comincia, è necessario di spiegare risolutamente, ma con calma, un'adeguata energia, che deve esplicarsi con le modalità stabilite dalla legge di pubblica sicurezza, articoli 4, 5 e 6 e dal regolamento per la sua esecuzione, articoli 3 e 4, specie nel caso di dovere adoperare la forza per lo scioglimento della riunione.

E qui giova ricordare, quando si tratta di comizi popolari, che l'ufficiale di pubblica sicurezza destinato a mantenere l'ordine nell'adunanza, dovrà specialmente vigilare che non si facciano discorsi, nè si votino ordini del giorno:

a) che siano di eccitamento all'odio o al disprezzo contro le istituzioni e le leggi dello Stato;

b) che usurpino le prerogative di alcuno dei poteri dello Stato;

c) che compromettano il Governo nelle sue relazioni internazionali;

d) che diano alla riunione un carattere sedizioso e costituiscano reato previsto dal codice penale.

Infine, per conchiudere su questo rilevante tema delle pubbliche e private riunioni, dichiaro che, pur lasciando ai cittadini pienamente libero il legittimo esercizio dei loro diritti politici; tutelerò, com'è mio dovere, l'ordine pubblico ed esigerò da tutti la stretta osservanza della legge. *Sub lege libertas*: ecco la mia divisa.

Alla stregua dei suaccennati criteri misurerò nei singoli casi il merito o il demerito delle autorità e pei funzionari di pubblica sicurezza.

Avverto che restano revocate le precedenti istruzioni.

Sono pregati i Signori Prefetti di segnarmi ricevuta della presente, e darne pronta comunicazione ai funzionari dipendenti ed al Comando dei Reali Carabinieri.

Ai Signori Prefetti del Regno.

Il Ministro
G. NICOTERA.

MINISTERO DELLA MARINA

Il naufragio dell'UTOPIA.

Il regio console a Gibilterra con telegramma indirizzato al Ministero della Marina il 22 volgente, notifica quanto segue:

Oggi 22 col piroscafo *Assiria*, che arriverà a Napoli venerdì mattina, partirono n. 135 naufraghi del piroscafo *Utopia*.

Oggi 22 si seppellirono a Gibilterra altri 91 cadaveri.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

Elenco *degli attestati di trascrizione per marchi e segni distintivi di fabbrica rilasciati nella* **prima quindicina** *del mese di* **marzo** *1891.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
2094	Baratti e Milano (Ditta), a Torino . .	14 febbraio 1891	I. Etichetta stampata su carta bianca di forma quadrata divisa in tre riparti verticali: In quello centrale si vedono nel mezzo di esso quattro stemmi posti in forma semicircolare e sotto di essi il diritto ed il rovescio della medaglia del Circolo Frentano-Scientifico-Letterario-Artistico di Larino. Sopra gli stemmi stanno le parole: *Baratti e Milano*; sotto le medaglie la parola: *Torino*. A sinistra e parallelamente alle linee che dividono l'etichetta in tre riparti si leggono le parole: *Specialità di Caramelle*; a destra: *Marca depositata*. In alto ed in basso dell'etichetta, nel riparto centrale si legge l'indicazione del profumo della caramella. Nei riparti laterali si leggono undici nomi indicanti i diversi profumi usati nella confezione delle caramelle. Nel riparto centrale leggesi trasversalmente dal basso in alto il *fac-simile* della firma *Baratti e Milano*. II. Etichetta più grande della precedente contenente quasi tuttociò che contiene l'altra, più alcuni ornati, litografati in oro su carta colorata Questo marchio sarà usato dalla Ditta richiedente per contraddistinguere le caramelle di sua fabbricazione e commercio, applicando la seconda etichetta sui pacchetti nei quali sono poste le caramelle avviluppate nell'etichetta più piccola.
2087	Franzani Giovanni Battista, a Milano .	31 gennaio 1891	Un'etichetta che porta in alto stampati due anelli concentrici, nel campo anulare dei quali è stampato: *G. B. Franzani — Milano*, e nel campo circolare centrale le iniziali *F. G. B.* intrecciate. Sotto a questa impressione si legge: *Franzani Gio. Battista — Milano — Inventore e Proprietario dei rinomati Elisir, Liquori e Sciroppi Franzani.* E in seguito viene l'indicazione della qualità dei detti liquidi, le loro proprietà e il modo di usarli. Infine c'è la dichiarazione che ogni etichetta porterà la firma *Franzani Gio. Battista* e che la capsula timbrata a secco sarà assicurata al collo della bottiglia con altra etichetta portante la detta firma. Ai due lati poi dell'etichetta havvi, a sinistra l'indicazione dei domicilii del richiedente, e a destra quello dei luoghi di vendita dei liquidi sovracitati. Il marchio o segno di fabbrica sopraindicato sarà usato dal richiedente per contraddistinguere gli elisir, liquori e sciroppi *Franzani* e sarà applicato in qualunque dimensione o colore ai flaconi che li contengono, e detti recipienti saranno chiusi con capsula di stagnola, su cui sarà riprodotto a secco il gruppo anul-

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
			lare indicato nel marchio. Detta capsula sarà infine assicurata ai flaconi mediante etichette sulla quale sarà riprodotta in litografia la firma del richiedente.
2098	J. G Schmidt (Ditta), a Genova . .	9 febbraio 1891	Una lastrina metallica ottangolare col r oro con impresse a stampa le parole: *Decorticated tasteless italian castor oil:* il leone alato di S. Marco ed infine le parole: *J. G. Schmidt in Genova e Legnago.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla Ditta richiedente usato per contraddistinguere gli olii di ricino di sua fabbricazione e commercio.

Roma, 16 marzo 1891.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. Fadiga.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 16 corrente nella stazione ferroviaria di Milano Bullona, provincia di Milano, ed in quelle di Como Lago, Como Borghi, Laveno, Gavirate, Carbono, Tradate e Varese in provincia di Como, sulla ferrovia Nord Milano, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico con orario limitato.

Roma, 16 marzo 1891.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 569611 e N. 569612, d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 330 la prima e lire 405 la seconda, intestate a *Speroni* Emanuele del fu Francesco, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Sperone* Emanuele del fu Francesco, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 marzo 1891.

Il Direttore Generale
Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: Num. 760906 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 75, al nome di Giorda *Ermenegilda* di Giuseppe, minore sotto l'amministrazione del padre, domiciliata in Almese (Torino) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giorda *Maria* di Giuseppe, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 11 marzo 1891.

Il Direttore Generale
Novelli.

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso
al posto di medico veterinario addetto al deposito cavalli stalloni di Ferrara.

E' aperto il concorso, per titoli, al posto di medico veterinario presso il deposito cavalli stalloni di Ferrara, cui va annesso l'annuo assegno di lire 1200.

Le domande saranno indirizzate al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 15 aprile prossimo venturo, corredate dalla fede di nascita, dal certificati di sana fisica costituzione e di buona condotta, dalla fedina penale, dalla laurea di dottore in medicina veterinaria, e da quei documenti, attestati, ecc., che gli aspiranti credessero opportuno unire alla loro domanda.

Saranno titoli di preferenza i documenti comprovanti i servizi già resi all'Amministrazione dello Stato, specialmente presso i depositi stalloni.

I principali obblighi e diritti del titolare di questo ufficio sono:

fare giornalmente una o anche due visite ai cavalli stalloni, nelle ore stabilite dal direttore del deposito;

curare i cavalli infermi;

recarsi, quando le circostanze lo esigano, e il direttore del deposito lo creda necessario, alle stazioni di monta governative, nelle quali si trovino cavalli stalloni infermi;

assistere alla monta degli stalloni del deposito in qualunque stagione dell'anno;

istruire i palafrenieri del deposito sulle nozioni principali intorno all'igiene del cavallo, e sul modo di prestare assistenza al medesimo in caso di malattia;

prestare l'opera sua in ogni altra circostanza che il servizio lo esiga.

Compiuti regolarmente questi obblighi, potrà il veterinario prestare l'opera sua anche a privati, semprechè possa farlo senza verun danno dell'ufficio principale.

Roma, 13 marzo 1891.

Il Direttore Generale dell'Agricoltura
N. Miraglia.

2)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal regolamento Universitario approvato co Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337 è aperto il concorso alle seguenti Cattedre:

Per ordinario.

Università di Cagliari — Clinica chirurgica e medicina operatoria.
Università di Napoli — Igiene.
Università di Padova — Chimica generale.
Università di Palermo — Clinica chirurgica.

Per straordinario.

Università di Cagliari — Diritto romano.
Università di Genova — Chimica farmaceutica.
Accademia scientifico-letteraria di Milano — Storia antica.
Università di Napoli — Pedagogia.
Università di Torino — Astronomia.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 25 luglio 1891.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti della Commissione esaminatrice.

Roma, 2 marzo 1891.

Il Direttore
Capo della Divisione per la Istruzione Superiore
G. Ferrando.

4

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Relazione *sul concorso alla cattedra di Patologia e Clinica chirurgica della scuola veterinaria dell' Università di Pisa* (Prof. ordinario).

Eccellenza

La commissione nominata da V. E. per giudicare le opere ed i titoli presentati dai concorrenti alla cattedra di Patologia e Clinica chirurgica della scuola veterinaria dell'Università di Pisa si è riunita in una sala del Ministero dell'Istruzione Pubblica il giorno 27 del decorso mese di settembre alle ore 10 ant. Erano presenti i professori:

Bassi
Oreste
Lanzillotti-Buonsanti
Brusasco
Rivolta.

Nella prima seduta si è proceduto alla nomina del presidente e del segretario, e fattasi la votazione a schede segrete, è risultato eletto al primo ufficio il prof. Bassi ed al secondo il prof. Rivolta.

I concorrenti erano i dottori:

Vachetta Andrea Alfonso
Trinchera Achille
Vigezzi Dario.

La commissione passò quindi

1° All'esame dei titoli scientifici di ciascun concorrente, sul valore dei quali ciascun commissario, dietro invito del presidente, espose il suo giudizio secondo prescrive l'art. 2 dell'*istruzione per le commissioni dei concorsi*;

2° passò all'esame degli altri titoli allegati dai concorrenti alle loro dimande, come risulta dai processi verbali delle sedute.

La discussione fatta intorno al merito delle opere e dei titoli presentati da ciascun candidato si può così riassumere:

Vachetta Andrea Alfonso, fu nominato assistente alla scuola veterinaria di Milano dietro concorso nel 1868: fu poi incaricato dell'insegnamento di Clinica chirurgica e chirurgia operatoria negli anni 1870-71 nella scuola predetta; fu nominato professore straordinario di Patologia e clinica chirurgica nella scuola veterinaria di Pisa dal 1871 fino al presente anno 1889-90. Al qual posto fu chiamato dalle facoltà di scienze fisiche e matematiche.

Presentò numerosi lavori di Patologia chirurgica, anatomia patologica ed anatomia topografica, fra i quali sono notevoli:

1° Gli elementi di patologia chirurgica degli animali domestici, di pag. 607;

2° La chirurgia speciale degli animali domestici, di cui il vol. 1° consta di pag. 1016, con 205 figure intercalate nel testo: il vol. 2° è di pag. 1144 con 140 figure nel testo; il 3° vol. è di pag. 368 ed è in corso di stampa.

Col primo lavoro il Vachetta colmò una lacuna esistente in veterinaria, e giovò molto ai giovani studenti ed ai pratici veterinari.

Col secondo, opera di lunga lena, soddisfece pure ad un bisogno sentito dai cultori delle Zoojatria. In esso svolse ampiamente i vari argomenti con chiarezza dal lato anatomico patologico e chirurgico, riassumendo le conoscenze sparse nella letteratura italiana e straniera. Vi portò poi un grande contributo con proprie osservazioni originali e cogli studi fatti nella sua lunga carriera di insegnante.

Il Vachetta adunque co' suoi lavori e titoli presentasi uomo di grande operosità, valente bibliografo, abile chirurgo ed ottimo insegnante.

Trinchera Achille fu nominato assistente alla cattedra di chirurgia e zootecnia della scuola veterinaria di Napoli nel 1872; ebbe l'incarico dell'insegnamento clinico della chirurgia nel 1874 nella stessa scuola, e negli anni successivi ebbe vari incarichi dell'insegnamento di una o di altra branca di chirurgia e clinica chirurgica.

Fu nominato libero docente, dietro concorso, in patologia e clinica chirurgica presso la R. scuola veterinaria di Milano: ebbe anche l'incarico dell'insegnamento della patologia medica e la direzione della clinica medica nella stessa scuola; nel 1888 ottenne pure, dietro esame, la libera docenza in patologia e clinica medica.

Presenta ben 27 pubblicazioni intorno ad argomenti di patologia chirurgica e medica e di chirurgia; sono degne di note quelle:

1° *Sulla corizza contagiosa* in cui con numerosi esperimenti dimostrò la natura della malattia.

2° *Le ricerche ed osservazioni sull'azione esterna della canfora* per le ricerche bibliografiche, cliniche e fisiologiche.

3° *Modificazioni nella quantità e qualità del latte determinata dalla cattiva alimentazione*, in cui l'autore appare clinico valente,

4° *Le note ed appunti sull'aborto epizootico* in cui l'autore descrisse cose nuove.

5° *Sulla cura della metrite septica.*

6° *Dell'uso del nebulizzatore nella cura topica degli organi respiratori*, perchè lavoro sperimentale importante.

Presentò inoltre lavori interessanti per i casi clinici descritti.

Il Trinchera adunque presentasi uomo d'ingegno, di felice criterio, esperimentatore, buon clinico ed abile operatore.

Dario Vigezzi, fu nominato aiuto alla cattedra di patologia e clinica chirurgica nel 1876 nella scuola veterinaria di Pisa e restò in tale posto fino al 1886. Ebbe la libera docenza in patologia e clinica chirurgica presso la scuola veterinaria di Pisa. Fu incaricato nel 1887-88 dell'insegnamento della patologia e clinica chirurgica nella scuola veterinaria dell'Università di Parma. Nel 1888 89 fu nominato professore straordinario di patologia e clinica chirurgica nella scuola suddetta in seguito a concorso.

Presenta 23 pubblicazioni tra cui meritano considerazione:

1° *Clinica e gabinetto di chirurgia zooiatrica, studi e ricordi clinici 1882*, dove descrisse una modificazione portata da lui all'operazione chirurgica del prolasso del retto.

2° *Sopra l'uso del Termo-cauterio di Paquelin*, in cui dimostrò con casi clinici l'utilità dell'impiego di tale cauterio.

3° *Sopra i fibromi parassitarii etc. etc. negli arti dei solipedi.*

4° *Studi su alcune malattie del funicolo spermatico consequenti alla castrazione dei solipedi*, nel quale lavoro arricchì la scienza di nuove osservazioni intorno la funiculite parassitaria.

5° *Resoconto 1887-88*, dove dà la figura e la descrizione di un irrigatore, di un cauterio inguainato, ed una doppia tanaglia di sua invenzione.

Il Vigezzi adunque coi suoi lavori dimostrossi operoso, diligente osservatore e buon clinico.

Terminata la discussione sul valore delle pubblicazioni e degli altri titoli dei concorrenti, si procedette, a schede segrete, alla votazione sull'eleggibilità, secondo prescrive l'art. 3° della *citata istruzione.*

Si votò quindi con schede segrete su Vachetta, Trinchera e Vigezzi col seguente risultato:

Vachetta eleggibile con cinque *sì*
Trinchera eleggibile con cinque *sì*
Vigezzi eleggibile con quattro *sì* ed uno *no.*

La commissione poi, dietro matura discussione, stabilì l'ordine col quale dovevano essere graduati i concorrenti dichiarati e ritenuti eleggibili. Si passò alla votazione palese della proposta Vachetta *primo*: la proposta fu accettata ad unanimità.

Trinchera *secondo*: questa proposta fu pure accolta ad unanimità.

Vigezzi *terzo*: la proposta fu pure accettata.

Secondo poi quanto prescrive l'art. 6 della Istruzione sopra citata, si passò alla determinazione dei punti cominciando dal Vachetta graduato *primo.*

Vennero fatte tre proposte; quella più alta di punti cinquanta cinquantesimi (50|50), fatta dal prof. Brusasco, non fu accettata dalla maggioranza. Fu invece accettata ad unanimità quella del prof. Bassi, che è di punti quarantasette cinquantesimi (47|50).

Dopo si passò alla determinazione dei punti pel Trinchera.

Vennero fatte due proposte: la più alta del prof. Oreste di 42|50 quarantadue cinquantesimi non fu accettata. Fu invece accettata ad unanimità la proposta di quaranta cinquantesimi (40|50) fatta dal professore Brusasco.

Pel Vigezzi vennero fatte tre proposte; la più alta del prof. Brusasco di 39|50 trentanove cinquantesimi non fu accettata dalla maggioranza. Messa a partito la proposta del prof. Bassi di trentacinque cinquantesimi fu approvata ad unanimità; di modo che il presidente proclamò questo risultato:

Vachetta	punti	47|50
Trinchera	»	40|50
Vigezzi	»	35|50

La commissione perciò propone a V. Eccellenza la nomina a professore ordinario di patologia e clinica chirurgica nella scuola veterinaria dell'Università di Pisa:

Vachetta Andrea Alfonso.

Roma 2 ottobre 1890.

Presidente: P. BASSI

Commissari

P. ORESTE
N. LANZILLOTTI
S. BRUSASCO
RIVOLTA SEBASTIANO, *segretario.*

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 23 marzo 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 756, 3
Umidità relativa a mezzodì 47
Vento a mezzodì . . . . . S W moderato.
Cielo . . . . 3|4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 13°, 3, Minimo 8°, 5,
Pioggia in 24 ore: mm. 2°, 6.

Il minimo assoluto di ieri fu di 8°, 8 ed avvennò alla mezzanotte del 22—23.

Li 23 marzo 1891.

Europa pressione sempre irregolare; a 766 millim. Sud Norvegia, 763 occidente Francia, Ebridi 753, centro penisola balcanica 752, Genova 751, Mosca 750.

Italia 24 ore: barometro salito; nevè sulle prealpi, Torino, Appennino ligure e Gran Sasso; pioggie moltissime stazioni. Venti qua e là freschi, libeccio Centro, di greco forte al Nordest.

Temperatura diminuita.

Stamane coperto piovoso Nord, nuvoloso altrove.

Venti freschi intorno ponente.

Barometro 757 a 758 mill. Sicilia, 755 Tolone, Roma, Lecce; depresso 751 Liguria.

Mare agitato costa ligure tirrenica.

Probabilità: venti freschi specialmente intorno ponente, cielo nuvoloso con pioggie, qualche nevicata Nord e stazioni elevate, mare mosso agitato, alcune brinate Nord.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO. — Lunedì 23 marzo 1891
Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,15.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Governo.

COLOMBO, ministro delle finanze, presenta un progetto di legge per l'assestamento del bilancio, ed otto separati progetti per l'approvazione di eccedenze di impegni verificatesi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1889-90.

DI RUDINI' presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, presenta un progetto di legge per l'adesione al trattato di amicizia e commercio fra la Germania ed il Marocco.

PRESIDENTE dà atto della presentazione di questi disegni di legge e dichiara che quelli presentati dal ministro delle finanze saranno

trasmessi alla Commissione permanente di finanze; quello presentato dal presidente del Consiglio sarà trasmesso agli uffici.

Domanda d'interpellanza.

GUALA, chiede interpellare il ministro dell'interno sullo stanziamento obbligatorio di spese di culto nei bilanci comunali.

NICOTERA, ministro dell'interno, prega che lo svolgimento di questa interpellanza sia rimandata alla ripresa dei lavori del Senato dopo la Pasqua.

GUALA, aderisce.

(Rimane così stabilito).

Svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda di interpellanza del senatore Alvisi al presidente del Consiglio: Come il Governo intenda distribuire i lavori parlamentari per rendere armonica ed efficace la parte legislativa che lo Statuto ha assegnato al Senato ».

DI RUDINI' presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, è agli ordini del Senato pel caso che il senatore Alvisi volesse svolgere anche subito la sua interpellanza.

PRESIDENTE, dà la parola al senatore Alvisi.

ALVISI, osserva come sia scarso il numero dei senatori presenti...

PRESIDENTE, tale numero è legale per le deliberazioni...

ALVISI. Sta bene. Chiede informazioni al presidente del Consiglio sulla distribuzione dei lavori legislativi e sul modo che si terrà perchè anche l'opera del Senato riesca efficace e feconda. Fa notare come sia scarso il numero dei progetti che furono finora in questa sessione presentati al Senato.

Si riserva di presentare altra interpellanza al ministro dell'interno sul funzionamento della Camera vitalizia.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Quanto all'ordine dei lavori il Governo desidera, al pari dell'onorevole Alvisi, che l'opera legislativa del Senato debba riuscire opportuna ed efficace.

Se poche leggi stanno avanti al Senato, ciò dipende dal mutamento del Ministero.

Questo fatto produsse una interruzione di lavoro: alcuni disegni di legge furono perciò ritirati.

Le proposte del nuovo Ministero sono limitate: tanto le variazioni al bilancio 1891-92, quanto i disegni di legge aventi carattere finanziario si dovettero presentare prima alla Camera.

Al Senato saranno presentati prima i progetti di legge organici non aventi carattere meramente finanziario e ciò allo scopo che il Senato possa portarvi la sua intelligente opera e i lavori parlamentari procedano correttamente.

ALVISI. Accetta le dichiarazioni del presidente del Consiglio.

Fa soltanto una riserva per le leggi finanziarie, astrazione fatta dalle leggi di imposta.

Così non vede perchè, per esempio, non avrebbe potuto presentarsi al Senato il progetto di legge sul Credito fondiario che non è questione d'imposte.

Raccomanda nuovamente che la distribuzione dei progetti si faccia in adeguate proporzioni contemporaneamente alla Camera ed al Senato.

PRESIDENTE, dichiara esaurita l'interpellanza.

Per la ventura seduta i signori senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è levata alle ore 2 1|2.

REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 5 marzo.

Presidenza del comm. SERAFINO BIFFI, *presidente.*

Il presidente apre la seduta al tocco, invitando il segretario M. E prof. Ferrini a dar lettura del verbale dell'adunanza precedente, che viene approvato.

Poi annunzia colle seguenti parole la grave perdita fatta dall'Istituto nella persona del venerando suo M. E. prof. Giuseppe Sacchi:

« Una quasi improvvisa e ben dolorosa notizia fu la morte del nostro egregio collega, il comm. Giuseppe Sacchi, il quale, nella sua età avanzata, rivelava invidiabile serenità di animo e di mente. Oltre mezzo secolo fa, nominato segretario delle scuole elementari, egli si dedicò a quel còmpito con studi perseveranti e ferma lena. Il Paese riscuotendosi dal letargo in cui cercava di trattenerlo il Governo straniero, trovava un salutare impulso nei Congressi scientifici, ai quali accorrevano da ogni parte i patriotti istrutti.

« Allora si fece conoscere onoratamente il Sacchi, patrocinando la riforma e la diffusione della istruzione popolare, e posto a capo degli *Annali di Statistica* vi pubblicò importanti lavori su quel tema, e fece pure in proposito alcune letture nella Accademia Fisio-medica-statistica.

« Promosso poi alla direzione della Biblioteca braidense, non neglesse i prediletti pristini studi, e con lena gli riprese, appena venne posto nel ben meritato riposo.

« Sui medesimi fece interessanti letture nell'Istituto lombardo di scienze e lettere di cui faceva parte onorata.

« La vera specialità, alle quali il Sacchi si consacrò con costante fervore, furono la istruzione popolare, le scuole minori, ma soprattutto gli Asili infantili.

« Fino da quando questi Asili vennero tra noi iniziati dal venerando monsignor Aporti, il Sacchi si consociò a lui entusiasticamente; e nell'opera benefica perseverò con zelo e valentia magistrale fino all'ultimo della sua lunga vita.

« Siffatta opera lo caratterizza e onora in modo speciale. Mandiamo, o colleghi, un amorevole saluto alla memoria di quell'onorando vecchio, che cogli studi e coll'opera si mostrò ognora un vero uomo da bene! »

Il M. E. prof. Leopoldo Maggi legge: *Sopra una varietà morfologica delle ossa nasali e intermascellari nell'Orango.* In un cranio di Orango (*Satyrus Orang*) maschio, molto vicino all'età adulta, prognato, brachicefalo, intermediario tra i *Maias Ciapping* ed i *Maias Kassà*, il prof. Leopoldo Maggi ha trovato una varietà di formazione delle ossa nasali e intermascellari.

Esaminando la regione del naso di quel cranio, si incontrano, al posto delle ossa nasali, le apofisi montanti o processi frontali molto allargati dei mascellari superiori, e le ossa intermascellari molto allungate.

Vi mancherebbero pertanto, completamente, le ossa nasali; caso raro anche nell'uomo, e finora unico nell'Orango. Tuttavia, il professore Leopoldo Maggi, valendosi di una serie di 7 crani di questa specie d'antropoide con osso nasale, in genere, di figura triangolare, incominciante in giovanissimi individui, e con intermascellari di varia lunghezza, viene, mediante la comparazione dei fatti anatomici raccolti, alla seguente conclusione esplicativa: esservi stata riduzione della parte alta, lunga e stretta dell'osso nasale, per allargamento straordinario delle apofisi montanti dei sopramascellari; permanenza della parte allargata inferiore o basale delle ossa nasali, ancora divise, e fusione loro cogli intermascellari.

Questo caso pertanto manifesta la *legge di compensazione degli organi* durante lo sviluppo delle apofisi montanti dei sopramascellari e delle ossa nasali, e la *legge di fusione degli organi* collo sviluppo degli intermascellari.

Il M. E. prof. Del Giudice, a nome dell'autore signor Lodovico Zdekauer, libero docente alla Università di Siena, fa omaggio all'Istituto di due suoi volumi contenenti gli statuti inediti di Pistoia del secolo XIII.

« E' una pubblicazione, egli dice, assai notevole sia per la competenza e le ricerche dell'autore, sia pel contenuuto degli statuti stessi.

Del comune di Pistoia, la cui legislazione è certo fra le più interessanti non solo nel gruppo degli statuti toscani, quanto anche al confronto di quelli delle altre regioni, non era noto per le stampe che lo statuto più antico del XII secolo, o meglio un frammento di esso pubblicato la prima volta dal Muratori e ripubblicato da ultimo in migliore lezione da Francesco Berlan nel 1882.

Ma i due statuti del popolo e del podestà, che vennero riformati nel secolo successivo dopo la cacciata dei ghibellini, e il prevalere

di parte guelfa sotto il protettorato di re Carlo d'Angiò, giacevano tuttora dimenticati negli archivi di Firenze e di Pistoia. Eppure se ne avevano due codici i quali potevano considerarsi come autentici, perchè provenienti dalla sagrestia di S. Jacopo, dove appunto si conservavano i testi originali delle leggi pistolesi.

A tale pubblicazione si accinse il prof. Zdekauer.

Nell'anno 1888 egli dette in luce lo *Statutum Potestatis Comunis Pistorii* del 1296, e poi in questo anno il *Breve et Ordinamenta populi Pistorii* del 1284, entrambi i volumi editi con la consueta cura e nitidezza da Ulrico Hoepli.

Vanno innanzi ai due statuti due dotte dissertazioni latine, nelle quali l'oratore in base a documenti in parte inediti si fa a rintracciare la genesi degli statuti medesimi, distinguendone le varie parti onde si vennero man mano componendo.

In esso nulla si trascura che possa riguardare la legislazione di Pistoia dal secolo XII alla fine del XIII.

Dirò ancora che questi volumi acquistano maggior valore dagli indici copiosi ed esatti che ne agevolano lo studio e i riscontri, e che in qualche modo servono di commento al testo stesso.

Gli indici sono non meno di dieci per ogni statuto, onomastico, geografico, e delle principali materie comprese le formole solenni. Questa opera, mentre fa onore all'autore, offre un nuovo materiale prezioso agli studiosi di storia giuridica; e può raccomandarsi in pari tempo come un modello degno d'imitazione e quei dilettanti, i quali nonostante i voti e i suggerimenti del Congresso storico di Milano, si danno a siffatti lavori senza critica nè metodo.

Il prof. Oreste Murani fa presentare dal segretario Ferrini per l'inserzione nei rendiconti la sua Nota: *Sulle scariche elettriche dei condensatori e l'applicazione alle scariche atmosferiche.*

Lo stesso segretario Ferrini, parimenti per l'inserzione nei Rendiconti, presenta una Nota del prof. Cesarò: *Sui calcoli della dilatazione e della rotazione nei mezzi elastici,* l'una e l'altra ammessa dalla sezione competente.

Il segretario Strambio, presenta per l'inserzione nei Rendiconti la Nota del prof. Gerolamo Pacchioni: *Il requisito dell'animus negotia alieno gerendi nelle obbligationes negotiorum gestorum,* ammessa dalla sezione competente.

Il M. E. prof. E. Lattes presenta altra fra le sue Memorie di *Epigrafia etrusca.*

Il segretario Ferrini dà notizia di un invito della Regia Accademia delle scienze, lettere e belle arti del Belgio per un concorso ad una medaglia a G. Servais Stal in occasione del 50° anniversario della sua aggregazione alla Classe di Scienze.

Trovandosi la Classe di scienze matematiche e naturali in numero sufficiente, si procede alla votazione dei proposti soci corrispondenti. Emergono eletti i signori Rajna, Murani, Paladini, Menozzi e Paternò fra i nazionali, ed i signori Kehule ed Hoffmann tra gli esteri.

A completare la Commissione dei cambi colle pubblicazioni dello Istituto in sostituzione del compianto Stoppani viene eletto il M. E. Celoria.

Infine si procede alla nomina di un membro effettivo nella classe di scienze matematiche e naturali, pure in sostituzione del defunto Stoppani, e riesce eletto il S. C. prof. Francesco Sansoni.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 22. — Gli italiani di Brooklyn e Jersey-City si riunirono in sale parate a lutto e protestarono contro l'eccidio di New-Orleans.

La riunione di Jersey-City fu preceduta da una pubblica dimostrazione.

Alla testa del corteo erano due bambine vestite a lutto.

I dimostranti portavano il lutto al braccio.

Nella riunione di Brooklyn il presidente disse che i rei debbono essere puniti, anche con l'intervento di una nave da guerra italiana, se fosse necessario.

BERLINO, 22. — Oggi venne posta la prima pietra della Chiesa commemorativa dell'Imperatore Guglielmo I.

Assistettero alla cerimonia l'Imperatore e l'Imperatrice, il Granduca e la Granduchessa di Baden, il Cancelliere conte di Caprivi, gli altri ministri, il maresciallo Moltke, il generale von Blumenthal, altri generali, il clero e le autorità.

Dopo la cerimonia le truppe sfilarono davanti l'Imperatore e l'Imperatrice, che furono salutati con entusiasmo dalla popolazione sia all'andata che al ritorno dalla cerimonia.

BUENOS-AYRES, 22. — Il Governo della provincia di Buenos-Ayres sospenderà il pagamento del cupone che scade il 1° aprile.

E' probabile che il Governo federale garantisca il pagamento del cupone.

Si ha dal Chilì:

« Gli insorti bombardarono Antofagasta ».

GIBILTERRA, 22. — Il vapore *Assiria* è partito per Napoli con 132 superstiti dell'*Utopia*, i quali rimpatriano.

Alcune somme di denaro furono distribuite fra essi dal Comitato di beneficenza.

PARMA, 22. — Stasera ebbe luogo un banchetto di trecento elettori in onore dei deputati monarchici di Parma e Piacenza.

Parlarono applauditissimi gli onorevoli conte di San Vitale, il principe Ruspoli, l'avvocato Nasi e il conte Calciati.

Si fecero entusiastici brindisi al Re e alla Casa di Savoia.

Furono spediti telegrammi a S. M. il Re e al presidente del Consiglio, on. di Rudinì.

BUENOS-AYRES, 23. — Roca esce dal Gabinetto.

Si dice che anche Lopez si dimetterà.

Un cambiamento nel Ministero è probabile.

Si fanno progetti per grandi riforme bancarie e per la coniazione di monete.

LONDRA, 23. — Lord Salisbury partirà oggi, diretto alla Riviera Ligure.

LONDRA, 23. — La Regina Vittoria, accompagnata dal principe e dalla principessa di Battenberg, da lady Churchill, dal generale Sir H. P. Ponsonby dal dottore Reid, dal maggiore Biggo e da miss Adeane, proveniente da Windsor, si è imbarcata stamane, a Portsmouth, a bordo del *Victoria and Albert*, alla volta di Cherburgo ove giungerà stasera, verso le sei.

CASERTA, 23. — Oggi ebbe luogo un'imponente dimostrazione popolare in onore del Principe di Napoli.

Le Associazioni, con concerti musicali, seguite da una grande folla, si recarono davanti la Reggia ed acclamarono freneticamente S. A. R.

CHERBURGO, 23. — La regina Vittoria proseguirà domattina direttamente per Grasse.

VIENNA, 23. — La *Politische Correspondenz* ha da Belgrado: « Re Milano dichiarò in modo positivo considerare inopportuno che il Re Alessandro si presenti alle Corti estere prima che sia vicino a raggiungere la maggiorità.

Perciò tutte le voci circa un suo viaggio quest'anno a Pietroburgo, sono infondate ».

La *Politische Correspondenz* ha da Pietroburgo che lo Czar conferì al presidente della repubblica francese, Carnot, l'ordine di Sant'Andrea.

LISBONA, 23. — Corre con insistenza la voce di una crisi ministeriale.

L'ambasciatore presso il Vaticano, Martens Ferrao, sarebbe designato come probabile presidente del futuro Gabinetto.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 marzo 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn. 91	—	—		— —	96,— 95,97 1[2.		— —	
» 2.a »	—	—	—	95,95	95 95			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —	
» 2.a »	»	—	—		— —			61 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			99 75	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			97 50	
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			100 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 genn. 91	500	500		— —			455 —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 90	500	500		— —			440 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			474 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			480 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			496 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			702 —	
» » Mediterranee stampigliate	1 genn. 91	500	500		— —			521 —	
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 nn. 91	1000	750		— —			1655 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1063 —	
» » Generale	»	500	300		— —			409 50	
» » di Roma	»	500	250		— —			553 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			40 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 ottobr. 90	500	500		— —			470 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			464 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 genn. 91	500	400		— —			526 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			75 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —	905		— —	
» » Acqua Marcia	1 genn 91	500	500		— —	1060 1065 1075		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			268 —	
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	408 408 1[2 407 1[2		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	1 luglio 90	250	250		— —	159		— »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			268 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			108 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			16 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			378 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			250 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			220 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			465 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			195 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			485 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	200		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 10
	Parigi	Cheques	»	»	100 90
3	Londra	90 giorni	»	»	25 23
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 Marzo
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 20 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1891

Rendita 5 0[0	96 05
» 3 0[0	60 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	94 —
Prest. Rothschild 5 0[0	100 —
Obb. città di Roma 4 0[0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	468 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	496 —
Az. Fer. Meridionali	702 —
» » Mediterranee	524 —
» » » certif.	514 —
» Banca Nazionale	1650 —
» » Romana	1065 —
» » Generale	393 —
Az. Banco di Roma	550 —
» Banca Tiberina	45 —
» » Ind. e Com.	470 —
» » » Certif.	464 —
» Soc. Cred. Mobil.	505 —
» » » Merid.	95 —
» » Gas stampigl.	910 —
» » Acqua Marcia st.	1130 —
» » Condot. d'ac.	265 —
» » Gen. Illumin.	256 —
» » Immobiliare	405 —
» » Molini e Magaz. Gen.	210 —
» » Tramway Om.	112 —
» » Fond. Italiana	20 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	378 —
» » Metallurgic. Italiana	258 —
» » della Piccola Borsa	235 —
» » Fondiar. Incendi	60 —
» » Fond. Vita	230 —
» » Caoutchouc	70 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	465 —
» » » 4 0[0	195 —
» » Ferroviarie	290 —
» Fe. Napoli-Ottaiano	210 —